

Quando si perfeziona il deposito degli atti penali sul portale **PDP**?

Gentili Colleghi del foro di Lagonegro, come noto dall'1.01.2025 il portale (a parte le eccezioni elencate nella precedente guida pdf, parimenti pubblicata sul nostro sito) è oramai **obbligatorio** anche per alcuni atti del Tribunale (si pensi, ad esempio, alla **lista testi** e, soprattutto, al deposito di una impugnazione “di merito” avverso provvedimento del Tribunale: un **appello** – **non cautelare** – avverso una sentenza del Tribunale).

Però, chi ha iniziato ad utilizzare il portale avrà già notato che alcuni depositi rimangono **IN VERIFICA** per un lungo periodo (lo **stato** di un deposito è consultabile dalla sezione **CONSULTAZIONE**, cliccando sul comando **DEPOSITI**) o addirittura che risulti **RIFIUTATO**.

Quindi, a prescindere dalla possibilità di un **SOLLECITO** (quando il procedimento è **IN VERIFICA**, può inserirsi come spunta un pallino nel cerchietto bianco posto alla sinistra del banner del procedimento, per poi cliccarsi sul pulsante, in basso a destra della schermata, **INVIO SOLLECITO**, finalizzato ad una verifica manuale ad opera della segreteria o della cancelleria dell’Autorità ricevente), c’è il serio rischio che lo **stato** del deposito rimanga “**in verifica**”, anche per molto tempo.

Occorre, quindi, vedere, in base alla normativa, **quando si perfeziona il deposito sul portale**, partendo dalla ipotesi in cui il deposito sul **PDP** venga effettuato con successo.

In base ad una recente sentenza della Cassazione (Sezione II Penale, n. 47737/2024, del 10.12.2024, già inoltrata in pdf con la chat di *whatsapp*), affrontandosi – a quanto pare - per la prima volta la questione, **il perfezionamento del deposito di una impugnazione in termini di sua tempestività si ha nel momento in cui l’atto, correttamente inserito sul portale, sia stato INVIATO all’Autorità che ha emesso il provvedimento impugnato** (a parte le notifica dello **STATO**, tale invio viene attestato dal **numero identificativo unico nazionale**) e **non nel momento successivo in cui l’atto risulta essere stato ACCETTATO** dalla Autorità che ha emesso il provvedimento impugnato (nel nostro esempio, il TRIBUNALE di Lagonegro).

Ma cosa succede quando il deposito telematico dell’impugnazione (nel nostro caso, un APPELLO di MERITO avverso sentenza del Tribunale), dopo il suo **INVIO**, risulti ancora **IN VERIFICA** (**notifica di stato** che comunque segnala un’anomalia, che richiede un intervento manuale del personale di segreteria o cancelleria) o, peggio, **RIFIUTATO**? O comunque quando permangano **IN VERIFICA** anche altri tipi di deposito, ad esempio della nomina fiduciaria (innanzi all’Autorità procedente, prima fra tutte le Procura della Repubblica), l’opposizione alla richiesta di archiviazione etc.?

Occorre necessariamente richiamare la normativa.

Il primo dato normativo è quindi offerto dall’art. 19 ¹ delle “nuove” (come le abbiamo chiamate nelle precedenti guida pubblicate sul nostro sito) **specifiche tecniche pct** (del

¹ **Articolo 19** (Trasmissione di atti da parte dei soggetti abilitati esterni nel procedimento penale)

1. Nel procedimento penale l’atto in forma di documento informatico di cui all’articolo 15, e gli allegati di cui all’articolo 16, sono trasmessi dai soggetti abilitati esterni mediante il PDP, accessibile dal PST all’indirizzo <https://pst.giustizia.it>, tramite l’area riservata di cui all’articolo 5“, con le modalità di identificazione informatica di cui all’articolo 6.

2. L’accesso al PDP è consentito unicamente ai soggetti iscritti nel ReGIndE con ruolo **avvocato**, praticante abilitato, nonché avvocato ente pubblico e funzionario ente pubblico, questi ultimi limitatamente agli appartenenti all’Avvocatura dello Stato.

7.08.2024), che, per comodità, riportiamo integralmente in nota (con evidenziate le norme rilevanti ai fini di questa brevissima guida).

Quindi, il comma 7 dell'art. 19 sancisce che, al termine della procedura di deposito (descritta ai commi precedenti), il sistema PDP genera la **ricevuta di accettazione del deposito** (cfr. anche art. 172 c.p.p.) che contiene i dati contestualmente elencati (v. nota).

Tale ricevuta, come noto, è scaricabile come pdf sul proprio PC e comunque rimane sempre consultabile sul portale.

-
3. Le trasmissioni utilizzano algoritmi di cifratura asimmetrica e chiavi di sessione conformi a quanto previsto dall'articolo 17, comma 3.
 4. Alla trasmissione dell'atto di nomina nella procura della Repubblica deve essere allegato un **atto abilitante**, quando il procedimento sia in fase di indagine preliminare e non sia stato ancora emesso o non sia previsto uno degli avvisi di cui agli articoli 408, 411 o 415 *bis* codice di procedura penale.
 5. La preventiva annotazione nel ReGeWEB, a cura delle cancellerie e segreterie degli uffici giudiziari, del codice fiscale dei **soggetti abilitati esterni** è requisito indispensabile per ottenere la visibilità dei procedimenti autorizzati.
 6. La procedura di trasmissione tramite il PDP consiste:
 - a) nell'inserimento dei dati richiesti dal sistema;
 - b) nel caricamento dell'atto del procedimento e dei documenti allegati;
 - c) nell'esecuzione del comando di invio.
 7. Il **PDP**, al termine della procedura di cui ai commi precedenti genera la **ricevuta di accettazione del deposito** (articolo 172 c.p.p.) che contiene:
 - a) un identificativo unico nazionale nella forma anno/numero;
 - b) i dati inseriti dal depositante;
 - c) la data e l'orario dell'operazione di invio rilevati dai sistemi del Ministero di giustizia.
 8. La ricevuta è scaricabile in formato PDF e resta, comunque, a disposizione del difensore sul PDP.
 9. **A seguito dell'invio dell'atto processuale i sistemi informativi ministeriali procedono alla verifica ed accettazione automatica del deposito degli atti inviati dai difensori rispetto ai quali vi è corrispondenza tra i dati inseriti sul PDP ed i dati di registro del procedimento penale, senza intervento degli operatori di segreteria e di cancelleria.**
 10. Il difensore può verificare lo stato del deposito accedendo al PDP nella **sezione "Consultazione - Depositi"**
 11. Il personale amministrativo degli uffici giudiziari ha a disposizione apposite funzionalità per la gestione dei depositi pervenuti tramite il PDP e si avvale dell'ausilio dell'esito dei preventivi controlli automatici eseguiti dai sistemi.
 12. All'accettazione o al rigetto del deposito gli atti del procedimento ed i documenti allegati in forma di documento informatico sono conservati nel sistema documentale di cui all'articolo 14, comma 2.
 13. I possibili **valori di stato** del deposito sul PDP sono:
 - a) **INVIATO: eseguita con successo l'operazione di "Invio";**
 - b) **IN TRANSITO: in attesa di smistamento al sistema informativo dell'ufficio giudiziario destinatario; nel momento in cui il deposito assume lo stato "in transito", il PDP cancella tutti i dati personali;**
 - c) **ACCETTATO (automaticamente o a seguito di verifiche ove previste): intervenuta associazione dell'atto inviato al procedimento di riferimento. L'associazione è automatica nel caso di coincidenza tra i dati inseriti sul PDP ed i dati di registro del procedimento penale e, quando previsto, in presenza dell'atto abilitante di cui all'articolo 19, comma 5. L'associazione è ad opera del cancelliere o del segretario qualora, dopo le verifiche, sia stato individuato univocamente il procedimento di riferimento. Nel caso di denuncia, di querela e di istanza di procedimento, l'accoglimento equivale al ricevimento ed iscrizione del procedimento nel ReGeWEB da parte della procura della Repubblica;**
 - d) **IN VERIFICA: anomalia bloccante, il deposito è pervenuto nel sistema dell'ufficio giudiziario destinatario ma non essendoci coincidenza di dati non è stato automaticamente associato ad un procedimento ed è sottoposto a verifiche da parte del personale dell'ufficio;**
 - e) **RIFIUTATO: anomalia bloccante; rifiuto del deposito successivo alle verifiche automatiche e ad opera del personale dell'ufficio; la motivazione è riportata sul PDP;**
 - f) **ERRORE TECNICO: anomalia bloccante; si è verificato un problema in fase di trasmissione; il difensore è invitato dal messaggio di stato del PDP ad effettuare nuovamente il deposito.**
 14. Il difensore può consultare tutti gli stati del deposito accedendo alla relativa sezione del PDP, e scaricare un documento che attesta gli esiti: accolto, rigettato ed errore tecnico. Tali esiti sono altresì comunicati a mezzo mail ordinaria, previa configurazione della stessa da parte del difensore nella sezione "Preferenze" del PDP.
 15. La dimensione massima consentita per ciascun deposito di atti ed eventuali allegati è pari a **60 Megabyte** per singolo file, fino ad un massimo di **600 Megabyte** per l'intero deposito.

Lo stesso art. 19 del regolamento “*nuove specifiche tecniche*” pct (2024) – riportato in nota – prevede, al comma 9, che, a seguito dell’**invio** del deposito ad opera dei **difensori**, i sistemi informativi ministeriali procedono alla **verifica ed accettazione automatica** dei nostri depositi rispetto ai quali vi sia **corrispondenza** tra i dati inseriti sul PDP e i dati di registro del procedimento penale; quindi **senza intervento di Segreteria (Procura) e di Cancelleria**.

Inoltre, in base all’art. 172, comma 6-*bis*, c.p.p., il deposito è tempestivo quando sia stato accettato dal sistema entro le 24 ore del giorno di scadenza!

Per il resto, l’art. 13-*bis* del regolamento n. 44 del 2011 aggiunge, poi, che la ricevuta di accettazione “*attesta il deposito dell’atto o del documento presso l’ufficio giudiziario competente, senza l’intervento degli operatori della cancelleria o della segreteria, salvo il caso di anomalie bloccanti*”.

Quindi, l’accettazione è “**automatica**” se vi è **coincidenza** tra i dati inseriti da noi difensori e quelli presenti nel registro e, laddove richiesto, sia presente l’**atto abilitante** (ad esempio, l’**atto abilitante** è richiesto quando non siano stati ancora emessi alcuni avvisi, primo fra tutti quello di **conclusione delle indagini preliminari** di cui all’art. 415-*bis* c.p.p.: cfr. testo in nota).

Il **rifiuto** può avvenire solo ed esclusivamente in caso di **mancata coincidenza tra i dati**.

Di conseguenza, **in tutti i casi in cui vi sia coincidenza di dati (es. nominativo, data di nascita, numero di procedimento)** e la presenza dell’**atto abilitante**, ove richiesto, e sia correttamente individuato l’**ufficio di destinazione**, il **rifiuto** del deposito sarebbe **illegittimo** anche a fronte di eventuale attestazione contraria da parte della segreteria o della cancelleria.

Pertanto, ove il **rifiuto**, per i motivi anzidetti, risulti **legittimo**, il deposito, sia pure perfezionato, non dovrebbe produrre effetto, dovendo in ogni caso competere la valutazione finale all’Autorità ricevente (secondo quanto ritenuto nei *forum* da alcuni studiosi della materia).

Ove, invece, il **rifiuto** risulti **illegittimo**, l’Autorità Giudiziaria dovrebbe, nell’esercizio del suo controllo, considerare il deposito ugualmente efficace (ad esempio, in caso di rigetto di una nomina, dichiarando la nullità per omessa notifica al difensore).

Buon lavoro

Il COA di Lagonegro